



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO VASTO**

ORDINANZA

***DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLE
ACQUE DALL'INQUINAMENTO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO***

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vasto:

- VISTA la Legge n. 662 del 29 settembre 1980, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e del protocollo sull’intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse degli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973”, nonché l’intera disciplina nazionale e internazionale in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero e di responsabilità e di risarcimento del relativo danno;
- VISTA la Legge n.979 del 31 dicembre 1982, recante “*Disposizioni per la difesa del mare*”;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 197/2021 “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”
- VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- VISTO la legge 287 del 1990 del 10 ottobre 1990;
- VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il “Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive”, approvato con Decreto n. 389 in data 13.10.2022 del già Ministero della Transizione Ecologica;
- ATTESO che l’art. 7 del predetto Piano ha previsto l’attivazione dell’antiquinamento anche in occasione di sversamenti di sostanze pericolose e nocive (*Hazardous and Noxious Substances – HNS*) ovvero “*ogni sostanza diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell’ambiente marino, rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio alle attrattive dell’ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo legittimo del mare*”;

VISTO il vigente “Piano operativo locale di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive nel Compartimento Marittimo di Ortona” (Ed. 2024) approvato con proprio Decreto n. 21/2024 in data 21.02.2024;

VISTO il Regolamento di Sicurezza del porto di Vasto, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 17/2018 e la successiva modifica dell’art. 180 dello stesso Regolamento con l’Ordinanza n. 20/2023;

PRESO ATTO degli esiti della riunione svoltasi in data 25.05.2026 presso la sede del Capitaneria di porto di Ortona;

VISTO il foglio prot. n. 9620 in data 27.05.2026, con il quale la Capitaneria di Porto di Ortona nell’ambito di coordinamento per le misure da adottare in caso di antinquinamento, ha condiviso la bozza del nuovo testo della presente Ordinanza con i soggetti e gli Enti interessati;

VISTE le osservazioni pervenute dalla Società Servimar trasmesse dalla Capitaneria di porto di Ortona con foglio prot. n. 10684 del 11.06.2026;

VISTE: le osservazioni pervenute dalla Società Hadri tank trasmesse dalla Capitaneria di porto di Ortona con foglio prot. n. 10946 del 15.06.2026;

RITENUTO opportuno recepire parte dei suggerimenti forniti in funzione delle merci movimentate;

CONSIDERATO che le misure antinquinamento finora adottate e condivise con il chimico del porto, hanno garantito un sicuro ed efficiente svolgimento delle operazioni portuali;

CONSIDERATA la presenza alle ostruzioni portuali di barriere galleggianti che possono essere adoperate in caso di emergenza circoscrivendo lo specchio acqueo;

RITENUTO NECESSARIO adeguare la disciplina relativa alla tutela dell’ecosistema marino, aggiornando in un unico testo normativo le previsioni di tutela ambientale, nonché le modalità di espletamento del servizio antinquinamento, prevedendo dei requisiti minimi per la corretta esecuzione dello stesso;

VISTI gli articoli 30, 52, 66, 68, 71, 81, 1174, 1231, 1249 e 1255 del Codice della navigazione e gli articoli 59, 60, 61 e 77 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1

(Campo di applicazione)

Il presente titolo si applica nel porto e nelle acque del Circondario marittimo di Vasto e regolamenta, sotto il profilo del servizio antinquinamento, la movimentazione di sostanze

da/per i depositi costieri di prodotti liquidi pericolosi (es. biodiesel, oli vegetali, acido solforico e soda caustica allo stato liquido).

Articolo 2

(Divieto di sversamento in mare di prodotti inquinanti)

Nell'ambito del porto e del mare territoriale ricadente sotto la giurisdizione del Circondario marittimo di Vasto è vietato alle navi ed alle piattaforme fisse e galleggianti ivi posizionate, sversare e/o immettere in mare, anche indirettamente, qualsiasi prodotto inquinante, nonché materiali solidi e liquidi, compresi i rifiuti di bordo.

Tale divieto è esteso anche ai depositi costieri, ai cantieri navali, agli stabilimenti, alle officine meccaniche e a tutte le aziende/industrie/insediamenti nell'ambito del Circondario marittimo di Vasto.

I comandanti delle navi e i titolari di attività, riconducibili alle fattispecie sopra riportate che, nello svolgimento del ciclo lavorativo possano causare inquinamenti, devono disporre tutte le misure atte – in via preventiva - a evitare lo sversamento e il colaggio in mare di prodotti inquinanti, vigilando sull'osservanza delle disposizioni impartite al proprio personale.

Articolo 3

(Divieto di pulizia e lavaggio delle stive del carico)

Nelle acque di giurisdizione del Circondario marittimo di Vasto è vietato alle navi effettuare il lavaggio, la pulizia e la disinfestazione delle stive del carico e della coperta, senza l'attuazione di tutte le precauzioni atte a prevenire possibili sversamenti in mare di prodotti inquinanti

CAPO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI DURANTE LE FASI DI MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI LIQUIDI PERICOLOSI

Articolo 4

(Obblighi certificativi per le navi)

- a) Fermo restando il rispetto delle altre disposizioni in materia di sicurezza della navigazione le navi che trasportano i prodotti di cui al presente provvedimento devono essere provviste della Documentazione/Certificazione come specificato nel vigente regolamento di sicurezza portuale.
- b) Prima dell'ingresso delle navi di cui al precedente comma nell'area regolamentata, il Proprietario/l'armatore/il Comandante/il Raccomandatario deve presentare istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco delle sostanze al Circondario Marittimo – tramite portale informatico denominato PMIS (*Port Management Information System*) – correlata dalla documentazione come

richiesta dal regolamento di sicurezza vigente. In difetto l'Ufficio Circondariale Marittimo vieterà l'ingresso in porto, ordinando alla nave di dirigere fuori dalle acque nazionali.

Articolo 5

(Obblighi operativi da rispettare a bordo della nave)

1. Il Comandante della nave che trasporta sostanze liquide pericolose e nocive durante la navigazione e la sosta in porto o in rada deve:

- a) esporre segnali ben visibili a 360°, di giorno una bandiera rossa (lettera B del Codice internazionale dei segnali) e di notte un fanale rosso visibile per almeno due miglia;
- b) effettuare le manovre con cavi in fibra vegetale o sintetica in buone condizioni. I cavi d'acciaio sono ammessi solo se usati con verricelli e passacavi orientabili;
- c) garantire la possibilità di un rapido disormeggio in caso di emergenza. I cavi devono essere posizionati correttamente (alla lunga, traversini e springs) e mantenuti sempre ben tesati e sotto controllo;
- d) ormeggiare, salvo motivate e comprovate deroghe, con la prora rivolta verso l'imboccatura, al fine di agevolare un'eventuale pronta manovra di uscita, evitando, ove non strettamente necessario, di dare fondo alle ancore. Qualora, per esigenze operative, l'unità mantenga in acqua una o più catene, la maglia capotesta dovrà essere lasciata libera ovvero sistemata in modo tale da poter essere agevolmente svincolata dall'esterno e filata rapidamente in caso di necessità;
- e) mantenere durante l'ormeggio due cavi per il rimorchio di emergenza, uno di acciaio ed uno in fibra vegetale o sintetica, a prora ed a poppa, fissati alle bitte di bordo e con le gasse appennellate fuori bordo;
- f) mantenere a bordo sempre un'aliquota di equipaggio sufficiente a garantire la sicurezza, la gestione delle operazioni e la possibilità di un rapido disormeggio;
- g) mantenere prontamente funzionante l'apparato motore di propulsione;
- h) non impiegare durante le operazioni di carico, scarico o zavorramento in porto, i soffiatori di fuliggine dai fumaioli e dai tubi di scarico in genere.
- i) azionare i sistemi per prevenire la fuoriuscita di scintille dai fumaioli e dai tubi di scarico. A tal fine, è obbligatoria l'installazione di reti metalliche parascintille, oppure, per i motori a combustione interna, di dispositivi alternativi adeguati;
- j) predisporre e tenere pronta all'uso, durante la sosta in porto, una scaletta tarozzata sul lato mare della nave;
- k) impiegare manichette di carico e scarico costituite da tubi flessibili idonei, regolarmente tenute e collaudate secondo le vigenti disposizioni e che risultino di lunghezza sufficiente a permettere eventuali movimenti all'ormeggio della nave;

2. Il Comandante della nave che trasporta sostanze liquide pericolose e nocive durante le operazioni di imbarco/sbarco deve:

- a) sorvegliare tutte le operazioni che interessano la movimentazione di tali sostanze;
- b) destinare un adeguato numero di membri dell'equipaggio, qualificati e formati, per svolgere una continua vigilanza degli impianti di bordo utilizzati nelle succitate operazioni, dell'assetto nave e dell'ormeggio;
- c) effettuare la movimentazione del carico, la pulizia delle cisterne, la movimentazione degli slops e la movimentazione delle acque di zavorra delle cisterne del carico secondo le procedure contenute nel "Manuale per le procedure e le sistemazioni";

- d) nel caso di avaria o di incidenti alla nave suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino o costiero, venga informata immediatamente l'Autorità Marittima e venga adottata ogni misura che permetta di evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti, inoltre venga informato immediatamente il Loading Master (il soggetto, incaricato dal deposito costiero o dalla società concessionaria, che espleta il servizio antinquinamento per conto dello stesso, coordina e supervisiona le attività di caricazione e scarica tra la nave e il terminale stesso) di qualunque evento/emergenza/peggioramento delle condizioni meteo che possa compromettere o modificare le normali operazioni di caricazione/scarica, e interrompere - se del caso - le operazioni. Le operazioni potranno riprendere non appena ripristinate le condizioni operative prescritte o stabilite le condizioni alternative con l'approvazione da parte dell'Autorità Marittima.
- e) assicurarsi personalmente che le manichette di collegamento con il terminale abbiano lunghezza sufficiente a permettere i normali movimenti della nave;
- f) verificare che gli ombrinali di coperta siano tappati per evitare eventuali colaggi in mare e che siano sistemati sotto le connessioni delle manichette ghiotte adatte a raccogliere eventuali perdite di prodotto;
- g) verificare che sia possibile, in ogni momento e circostanza, arrestare prontamente le operazioni in corso;
- h) accertarsi che sia provveduto alla bonifica, nel più breve tempo possibile, della sostanza eventualmente sparsa in coperta;
- i) verificare che i dispositivi di protezione individuale siano indossati appropriatamente dal personale di bordo e che gli equipaggiamenti di sicurezza e di emergenza siano prontamente utilizzabili in caso di necessità;
- j) portare a conoscenza di ciascun membro dell'equipaggio il "piano delle misure di emergenza", che dovrà prevedere la costituzione di una squadra antinquinamento/antincendio, convenientemente istruita, formata ed addestrata per assistere alla specifica movimentazione della merce;
- k) disporre ronde continue all'esterno e nei locali interni alle scale di bordo, normali e di emergenza, per impedire l'accesso ad estranei non autorizzati;
- l) assicurarsi che l'impianto di movimentazione della merce sia mantenuto in buone condizioni, efficiente e senza perdite, tutti gli accessori utilizzati per i rilievi e prelievi di prodotto devono essere elettricamente continui e messi a terra prima di ogni singolo utilizzo (sonde, termometri, stecche fiaschette preleva campioni ecc.), e quelli utilizzati per la connessione dei bracci e delle manichette devono essere in materiale anti scintilla, verificate e collaudate secondo le procedure previste per il loro impiego;
- m) assicurare un continuo contatto radio con il personale a terra impiegato nelle operazioni di carico o scarico per eventuali situazioni di emergenza;
- n) mantenere a bordo, a proprie spese, qualora la nave movimenti prodotti infiammabili, un servizio di guardia ai fuochi abilitati in funzione di prevenzione antincendio. Il servizio deve essere mantenuto anche per tutto il tempo necessario allo zavorramento, qualora la nave non disponga di impianto di zavorra segregata;

Articolo 6

(Ulteriori obblighi per navi cisterna che trasportano sostanze liquide pericolose se nocive)

Nel porto di Vasto è **sempre vietato**:

- a) sostare in banchina in modo inoperoso, per un arco temporale superiore a 4 ore, se le cisterne non sono state degassificate e bonificate dopo lo scarico. Resta escluso nel computo della tempistica quello necessario per completare operazioni doganali, controlli

- o preparativi per ripartire o cause di forza maggiore che dovranno immediatamente essere rappresentate all'Autorità Marittima;
- b) effettuare movimentazione delle merci in questione in presenza di scariche elettriche atmosferiche;
 - c) effettuare movimentazione delle merci in questione dopo il tramonto o prima del sorgere del sole, e comunque in ogni situazione in cui non siano presenti i requisiti minimi di illuminazione naturale, dovrà essere assicurata dai richiedenti la presenza di una fonte di illuminazione artificiale capace di garantire un potere illuminante non inferiore a 10 lux ad una distanza non inferiore ad 1 metro dalle zone di lavoro;
 - d) scaricare acque di zavorra;
 - e) effettuare il lavaggio/prelavaggio delle cisterne del carico che abbiano contenuto sostanze/prodotti aventi punto di infiammabilità uguale o inferiore a 61°C (prova a vaso chiuso) è consentito solo qualora le cisterne siano mantenute correttamente inertizzate. L'operazione andrà effettuata solo a ciclo chiuso;
 - f) ventilare le cisterne del carico a meno che non venga effettuata a ciclo chiuso e con un appropriato gas inerte;
 - g) effettuare lavori con l'uso fiamma ad una distanza inferiore a 100 metri dalle navi che effettuano lo sbarco o l'imbarco di tali sostanze;
 - h) far entrare in contatto sostanze o residui incompatibili che possano provocare reazioni pericolose. Il comandante deve assicurarsi che queste sostanze siano stivate in spazi separati, ciascuno con pompe, tubazioni e valvole indipendenti. Inoltre, tubazioni e pompe che servono un carico non devono attraversare spazi contenenti sostanze incompatibili, e ogni collegamento tra impianti deve essere isolato tramite dispositivi smontabili;
 - i) fumare su tutta la nave e presso i ricevitori/caricatori a terra, fatta eccezione per i locali appositamente e chiaramente designati a tale scopo. Tali divieti dovranno essere opportunamente segnalati mediante apposita cartellonistica;
 - j) il carico/scarico diretto da una nave cisterna a veicoli o fusti e viceversa.

CAPO III

DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ANTINQUINAMENTO DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE LIQUIDE PERICOLOSE E NOCIVE

Articolo 7

(Obblighi dei depositi costieri)

I Depositi Costieri durante le operazioni di movimentazione di sostanze liquide pericolose e nocive devono adottate le seguenti misure:

- a) predisporre un piano di emergenza per ogni tipologia di merce imbarcata o sbarcata dal quale si evincano le procedure da seguire per fronteggiare le varie situazioni emergenziali;
- b) assicurare la massima tempestività delle comunicazioni in caso di emergenza sistemando in banchina, in posizione ben visibile da parte degli operatori, apposita tabella contenente i numeri telefonici dell'Autorità Marittima, del distaccamento Vigili del Fuoco, del Commissariato P.S., del pronto soccorso ospedaliero;

- c) impiegare manichette di carico e scarico, debitamente collaudate e revisionate, costituite da tubi flessibili idonei, regolarmente tenute e collaudate secondo le vigenti disposizioni e che risultino di lunghezza sufficiente a permettere eventuali movimenti all'ormeggio della nave, le stesse devono riportare: nome del costruttore o marca di fabbrica, tipo e numero di matricola, pressione di prova e di esercizio nonché mese ed anno di fabbricazione;
- d) predisporre nei punti di allacciamento per gli sbocchi terminali degli oleodotti con le manichette, l'innesto di un efficiente manometro tarato per un carico di pressione almeno doppio di quello normale di esercizio;
- e) verificare la presenza di un sistema di "stop d'emergenza" per arrestare le pompe e di un collegamento radiotelefonico adeguato con il personale presente in banchina;
- f) mantenere l'impianto di messa a terra in buone condizioni, opportunamente manutenzionato e revisionato;
- g) assicurarsi che tutta l'area retrostante l'ormeggio della nave sia libera da materiale infiammabile/combustibile;
- h) assicurarsi che una copia della "scheda tecnica" del prodotto movimentato sia tenuta a disposizione degli operatori del deposito costiero, del 118 e dei Vigili del Fuoco;

Articolo 8

(Misure di prevenzione durante le operazioni di caricamento/discarica)

I depositi costieri, ovvero i soggetti concessionari (titolari di una concessione rilasciata dalla Capitaneria di porto per l'esercizio del servizio di antinquinamento con mezzi nautici) che svolgono per conto degli stessi il servizio antinquinamento, durante le operazioni di discarica/caricazione di sostanze liquide pericolose e nocive hanno l'obbligo di :

- a) circoscrivere e segnalare la banchina interessata dalle operazioni di imbarco e sbarco al fine di evitare l'avvicinamento di personale estraneo alle operazioni;
- b) predisporre un servizio di sorveglianza continua per tutta la durata delle operazioni commerciali, composto da almeno n°2 operatori qualificati e certificati, che siano idonei a fronteggiare qualunque emergenza con il compito di verificare eventuali colaggi o dispersioni da comunicare immediatamente al personale di bordo per l'interruzione delle operazioni;
- c) interrompere, qualora si verificano spargimenti accidentali di liquidi le operazioni di carico e scarico, al fine di eliminare rischi per l'ambiente e l'incolumità degli operatori portuali. In tal caso si dovrà tempestivamente informare l'Autorità Marittima affinché possano essere adottate le misure necessarie;
- d) in caso di emergenza nell'area dei depositi costieri , dovrà essere data immediata comunicazione al bordo della nave per l'interruzione delle operazioni di flussaggio e alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

Articolo 9

(Dotazioni necessarie per espletare il servizio di antinquinamento durante la movimentazione di oli vegetali, esteri di acidi grassi (FAME), biocarburanti e prodotti assimilati)

1. I depositi costieri, ovvero i soggetti concessionari che svolgono per conto degli stessi il servizio antinquinamento durante le operazioni di discarica/caricazione dei prodotti

come in rubrica, devono adottare le seguenti ulteriori misure di prevenzione e hanno l'obbligo di dotarsi almeno dei seguenti dispositivi antinquinamento:

- a) mezzo nautico a motore che possa imbarcare due operatori e le dotazioni utili per predisporre le misure preventive antinquinamento ;
 - b) sbarramenti galleggianti o dispositivi similari adeguati (booms) per tutta la lunghezza della nave da posizionare con l'idoneo mezzo nautico (di cui al punto precedente);
 - c) n. 2 pacchi di fazzoletti assorbenti;
 - d) n. 8 cuscini assorbenti;
 - e) 100 mt di dispositivi assorbenti (salsicciotti, booms);
 - f) una riserva di sabbia o materiale similare (sepilite o zenit d) adeguata all'operazione;
 - g) 400 kg. di prodotto disperdente di qualità rispondente a quanto autorizzato dal Ministero dell'Ambiente;
2. Al fine di fronteggiare emergenze di particolare gravità, per le quali i mezzi di cui al comma 1 potrebbero essere non sufficienti, i depositi costieri o la Società concessionaria devono rendere prontamente disponibili:
- a) un nucleo operativo in *stand by* specializzato e certificato in materia di antinquinamento ;
 - b) skimmer e materiale idoneo per il recupero del prodotto sversato in mare;
 - c) cisterna di raccolta e mezzo adeguato in ADR al trasporto per il conferimento in discarica dei prodotti oleosi o sostanze e materiali recuperati;

Articolo 10

(Misure preventive necessarie per espletare il servizio di antinquinamento durante la discarica di prodotti chimici liquidi corrosivi (acido solforico, soda caustica in soluzione))

In caso di movimentazione di prodotti chimici liquidi corrosivi (acido solforico, soda caustica in soluzione) considerate le caratteristiche di solubilità in acqua, devono essere adottate le misure indicate all'art. 8 ed ogni eventuale ulteriore misura ritenuta adeguata a fronteggiare l'emergenza in base alla scheda tecnica del prodotto.

Verificare inoltre che le docce di lavaggio siano essere sempre libere, accessibili e funzionanti.

Articolo 11

(Disponibilità delle dotazioni antinquinamento)

1. I depositi costieri, ovvero i soggetti concessionari che svolgono per conto degli stessi il servizio antinquinamento durante le operazioni di discarica/caricazione di prodotti liquidi pericolosi hanno l'obbligo di assicurare che i dispositivi sopra elencati siano sempre disponibili e pronti all'uso nell'ambito portuale dove sono autorizzati ad operare;
2. Con cadenza annuale (entro il 31 gennaio di ogni anno) è onere dei depositi costieri, ovvero dei soggetti concessionari che svolgono per conto degli stessi il servizio antinquinamento durante le operazioni di discarica/caricazione di prodotti liquidi pericolosi, programmare ed effettuare una autoispezione finalizzata a verificare lo stato

di efficienza delle dotazioni in proprio possesso, avendo cura di trasmettere a questa Autorità marittima gli esiti dell'accertamento eseguito.

Articolo 12

(Distributori di Carburante)

La presente ordinanza, per quanto applicabile, si intende estesa anche ai distributori di carburante esistenti nell'ambito del Circondario marittimo di Vasto.

CAPO IV

DISPOSIZIONI E SANZIONI

Articolo 13

(Disposizioni transitorie)

I soggetti interessati dalle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza dovranno adeguarsi entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla data di emanazione della stessa.

Articolo 14

(Sanzioni)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori incorreranno, salvo che il fatto non integri gli estremi di diverso e/o più grave reato, negli illeciti di cui agli artt. 1174 del codice della navigazione.

Articolo 15

(Disposizioni finali)

Alla presente Ordinanza sarà data pubblicità, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante inserimento *on line* sul sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, alla sezione "ordinanze", l'invio alla Civica amministrazione di Ortona ed alle Forze di polizia operanti nel Circondario marittimo di Vasto.

Gli artt. 125 e 180 del Regolamento di sicurezza del porto di Vasto ed ogni altra diversa disposizione in merito all'argomento sono abrogate.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Rossella D'ETTORRE

(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs 82/2005 art. 21)